



Tra

La Fondazione Asilo Infantile "Regina Margherita" e Nido Integrato "Duemila Coccole", con sede a Verona (VR), Via Olivè n. 2, C.F. 80023500236, Partita IVA 01542770233, qui di seguito per brevità denominata "*Scuola*", nella persona del Presidente e legale rappresentante Marco Mastriani, domiciliato per la carica presso la sede della "*Scuola*";

e

Renzo Antolini, nato a Verona (VR) il 27.09.1967, residente a Montorio frazione di Verona (VR), Via Olivè n. 32/D, C.F. NTLRNZ 67P26 L781B, Partita IVA 04294760238, qui di seguito per brevità denominato "*Prestatore*";

premessi che

- nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa della Fondazione asilo Infantile "R. Margherita" e nido Integrato "Duemila Coccole", approvato dagli organi collegiali della Scuola, è prevista l'effettuazione del "progetto di educazione psicomotoria";
- che il "progetto" prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica in possesso del titolo specifico e delle correlate competenze;
- che il personale interno in possesso dei requisiti adeguatamente documentabili per l'assunzione di tale incarico non lo ha accettato;
- il Consiglio di Amministrazione della Scuola ha deliberato di conferire l'incarico come psicomotricista di cui al predetto "progetto di educazione psicomotoria" a Renzo Antolini, come già negli anni scolastici precedenti;
- che lo stesso Renzo Antolini presenta i titoli e le esperienze lavorative desunte dal curriculum vitae agli atti della Scuola, atte a svolgere l'incarico previsto dal presente contratto;

tutto ciò premesso

le parti confermano e ratificano quanto in narrativa, affinché tutto ciò possa costituire parte integrante e sostanziale del presente atto,

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità del contratto.

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte del Committente dell'incarico per lo svolgimento del corso di psicomotricità per i bambini della Scuola dell'Infanzia "R. Margherita" e del Nido Integrato "Duemila Coccole".

In particolare, sono previsti:

- 60 incontri da ottobre a maggio suddivisi per le 4 sezioni di bambini dell'infanzia (2 gruppi per la sezione Castagne, 2 gruppi per la sezione Funghetti, 3 gruppi per la sezione Noccioline e 3 gruppi per la sezione Foglioline).

Il servizio avrà luogo presso i locali della Scuola dell'Infanzia "R. Margherita" e del Nido Integrato "Duemila Coccole".

Gli intendimenti del Committente sono quelli di offrire - attraverso l'utilizzo della psicomotricità - un percorso che faciliti nel bambino l'integrazione delle dimensioni motorie, emotive, relazionali e cognitive; insegnare inoltre strategie educative terapeutiche e psicomotorie come prevenzione e sostegno delle dinamiche di iperattività, disturbo dell'attenzione, disturbo della relazione e dell'impaccio motorio; favorire la capacità di rilassamento psicomotorio.

Il Prestatore d'opera, individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati, ed in base alla procedura prevista dal regolamento scolastico, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento degli interventi esplicitamente elencati nel progetto psicomotorio allegato al presente contratto senza vincolo di subordinazione.

Art. 2 - Obblighi.

Il Prestatore si impegna a prestare la propria attività come individuata nell'articolo precedente per un impegno orario complessivo di ore come dall'allegato "Progetto di Educazione Psicomotoria - Tempi e Modi" dal mese di ottobre 2020 al mese di maggio 2021 presso la Scuola dell'Infanzia "R. Margherita". La lezione avrà una durata non inferiore a 45' (quarantacinque minuti).

In aggiunta a tale impegno, l'esperto si obbliga ulteriormente a partecipare agli incontri che l'Amministrazione scolastica organizzerà, secondo tempi concordati, per il coordinamento delle caratteristiche dell'attività con il complesso delle altre attività didattiche dell'Istituzione scolastica e con gli altri insegnanti, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento dell'attività stessa e per l'eventuale nuova progettazione dell'attività.

L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dalla Amministrazione scolastica.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del Prestatore e, come tale, è regolata dagli artt. 2222 e seguenti C.C.

Il Prestatore d'opera si impegna ad effettuare le seguenti attività:

- 1) A conclusione dell'incarico, il Prestatore d'opera presenterà una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Prestatore comunicherà inoltre alla Coordinatrice ed alla Docente informazioni utili in merito all'attività svolta finalizzate ad arricchire il fascicolo individuale delle competenze del bambino.
- 2) Il Committente si obbliga, da parte sua, a garantire tutti i servizi occorrenti al Prestatore d'opera per l'espletamento della sua opera.
- 3) Il Prestatore d'opera provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
- 4) Il Prestatore d'opera dichiara fin da ora che la propria prestazione d'opera verrà svolta in piena autonomia con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione.
- 5) Durante le attività di insegnamento, il Prestatore d'opera è responsabile limitatamente a quanto stabilito dagli articoli 2043, 2047, 2048 del C.C., nonché dall'art.61 della Legge 11.7.80, n. 312, ferma restando la responsabilità degli insegnanti cui i bambini sono affidati durante l'intervento del Prestatore. Le insegnanti di sezione saranno sempre compresenti durante l'attività e in accordo con il Prestatore.
- 6) Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
- 7) Poiché trattasi di prestazione meramente occasionale di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 e segg. del Codice Civile, le parti escludono espressamente che la prestazione oggetto del contratto possa configurarsi quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. "a progetto" e neppure quale collaborazione occasionale in forma di co.co.co (cd. "mini cocco" art. 61, c. 2, D.Lgs. 276/03).
- 8) Ai fini dello svolgimento dell'attività professionale per conto dell'istituzione scolastica, il Prestatore d'opera può venire di volta in volta a conoscenza di alcuni dati, qualificati dalla normativa in oggetto come "personali", nei limiti necessari per il corretto svolgimento del suo incarico professionale. Il Prestatore d'opera si impegna a trattare tali dati secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza e alla adozione, da parte sua, delle prescritte misure di sicurezza, con riguardo anche a quanto previsto dal Disciplinare tecnico, allegato B) al citato D.Lgs. N.

196/2003, recante le misure minime di sicurezza obbligatorie per il trattamento di dati personali.

- 9) Il Prestatore d'opera si impegna a redigere un profilo individuale per ogni bambino del gruppo grandi della scuola dell'infanzia, che sarà consegnato alla Coordinatrice entro la prima settimana di maggio 2021. Il Prestatore si impegna altresì ad osservare ed applicare quanto indicato nel "Quaderno Operativo - Protocollo di intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA)" utilizzando la specifica griglia di osservazione prevista per la Scuola dell'Infanzia e in caso di rilevazione di casi sospetti di darne immediata informazione alla Coordinatrice.
- 10) Il Prestatore d'opera si rende disponibile ai colloqui individuali con i genitori che ne faranno richiesta.

Il Prestatore in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per indifferibili e non dipendenti dalla volontà del medesimo dovrà darne immediata comunicazione al personale. La prestazione dovrà essere recuperata entro la fine del calendario scolastico nel medesimo giorno della settimana originariamente previsto. In caso di assenza dovuta per malattia o altro di durata superiore a 7 (sette) giorni sarà cura del Prestatore provvedere alla sostituzione del proprio personale previo benestare da parte del Committente.

Il Prestatore d'opera sarà tenuto a rispettare le norme in vigore in materia di contenimento del virus COVID-19.

Art. 3 - Compenso

Il Committente, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal Prestatore, si impegna a corrispondere il compenso pari ad euro 2.120,00 (duemilacentoveventi/00), oltre I.V.A. se dovuta, alle seguenti scadenze:

- euro 702,00 entro il 31/12/2020;
- euro 1.418,00 il 31/05/2021;

Il Prestatore d'opera si impegna a rilasciare apposita dichiarazione attestante la propria posizione fiscale/previdenziale e di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione a quanto sopra dichiarato.

Art. 4 - Risoluzione anticipata

Qualora il Prestatore d'opera intenda recedere dal presente contratto, deve manifestare per iscritto tale sua intenzione con un preavviso di almeno un mese. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività

non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati ovvero insorgano incompatibilità successive alla stipula del contratto.

Art. 5 - Trattamento dati personali

Il Committente si impegna a raccogliere e trattare i dati del Prestatore per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per gli adempimenti connessi alla piena attuazione del presente contratto. Il Prestatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Il consenso al trattamento dei dati conferiti viene richiesto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. Qualsiasi dato o informazione del quale il Prestatore d'opera venga a conoscenza nell'esecuzione del suo incarico, riveste carattere di riservatezza e si impegna pertanto a non divulgare a terzi tali dati o informazioni.

Art. 6 - Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Verona (VR).

Art. 7 - Norme di rinvio

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto in Verona il 1 ottobre 2020

Firma del Committente
(Marco Mastriani)

Fondazione
"Asilo Infantile Regina Margherita
Nido Integrato Duemila Coccole"
Via OMB 2 - 37141 VERONA
Partita IVA 0154270233
Codice Fiscale 80023500236

Firma del Prestatore
(Renzo Antolini)

Renzo Antolini



RENZO ANTOLINI

psicomotricista (professione disciplinata ai sensi della Legge 4/2013)
via Olivè 32/d – 37141 Verona
p. iva: 04294760238 – c. f.: NTLRNZ67P26L781B
tel. 3470391484 – Email: antolinipsm@gmail.com

Verona, 8 ottobre '20

Alla cortese attenzione
dell'Egr. Presidente
della Scuola dell'Infanzia
"REGINA MARGHERITA"
e dell'Asilo nido
"DUEMILA COCCOLE"
Via Olivè 2
37141 Montorio - Verona

Preventivo di spesa per l'anno scolastico 2020/2021
per l'attività di **PSICOMOTRICITA'**:

€ 2120,00 (*)

(*) *Soggetto in regime forfettario ex art.1, commi da 111 a 113 della Legge n. 208/2015*

La quota comprende:

- realizzazione del progetto, tenendo conto delle eventuali esigenze didattiche ed organizzative dell'ente.
- 6 incontri per ogni sezione di bambini della scuola dell'infanzia: le sezioni dei Funghi e delle Castagne saranno divise in due sottogruppi (es. Funghi A 9.00-9.45 e Funghi B 9.45-10.30), mentre le Noccioline e le Foglie in tre (es. Foglie A 9.00-9.45, Foglie B 9.45-10.30 e Foglie C 10.30-11.15)
- incontri con le insegnanti (1 per ogni sezione)
- gadget per i bambini

Cordiali saluti